

esecutiva enunciata all'art. 31, n. 3, di tale convenzione, si applicano, a condizione che esse presentino un alto grado di prevedibilità, facilitino una buona amministrazione della giustizia e permettano di ridurre al minimo il rischio di pendenza di procedimenti paralleli, e assicurino, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle previste da detto regolamento, la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale e la fiducia reciproca nella giustizia in seno all'Unione (*favor executionis*).

- 2) La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a interpretare l'art. 31 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, come modificata.

(¹) GU C 44 del 21.2.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-545/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Comunicazioni elettroniche — Direttive 2002/21/CE e 2002/22/CE — Fornitura dei servizi di accesso ad Internet a banda larga — Imposizione sulle tariffe dei servizi di accesso ad Internet a banda larga dell'obbligo di ottenere un'autorizzazione e di fissazione sulla base dei costi della fornitura di tali servizi — Assenza di un'analisi del mercato)

(2010/C 179/11)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e K. Mojzesowicz, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Dowgielewicz e M. Szpunar, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 16 e 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51), nonché degli artt. 16 e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comu-

nicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33) — Imposizione ad un operatore dell'obbligo di ottenere un'autorizzazione per la tariffa della fornitura di servizi di accesso ad Internet a banda larga al dettaglio senza che sia stata svolta un'analisi del mercato

Dispositivo

- 1) Avendo disciplinato la tariffa al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso ad Internet a banda larga senza aver condotto preliminarmente un'analisi di mercato, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 16 e 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), e degli artt. 16 e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»).

- 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

(¹) GU C 82 del 04.04.2009

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 maggio 2010 — Christos Gogos/Commissione europea

(Causa C-583/08 P) (¹)

(Impugnazione — Funzionari — Concorso interno di passaggio da una categoria ad un'altra — Nomina — Inquadramento nel grado — Art. 31, n. 2, dello Statuto — Competenza a conoscere della legittimità e del merito — Controverbia di natura pecuniaria — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale — Termine ragionevole — Domanda di equo risarcimento)

(2010/C 179/12)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Christos Gogos (rappresentanti: N. Korogiannakis e P. Katsimani, dikigoro)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, agente e P. Anestis, dikigoros)